

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.,

in

ACQUE VICENTINE S.P.A.

che assume la denominazione di

NUOVE ACQUE S.P.A.

(redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile)

Acque Vicentine S.p.A.

Sede legale in Viale dell'Industria 23, cap 36100, Vicenza

Capitale sociale Euro 5.845.000 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03196760247

R.E.A. VI – 306449

PEC: acquevicentine@legalmail.it

Alto Vicentino Servizi S.p.A.

Sede legale in Via San Giovanni Bosco n. 77/B, cap 36016, Thiene (VI)

Capitale sociale Euro 2.167.227 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03043550247

R.E.A. VI – 294457

PEC: avsspa@legalmail.it

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLE SOCIETÀ “ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.”
NELLA SOCIETÀ “ACQUE VICENTINE S.p.A.”**

che assume la denominazione di

“NUOVE ACQUE S.p.A.”

Ai sensi dell'articolo 2501-ter del cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di **Acque Vicentine S.p.A.** (di seguito, “**AVI**” o la “**Società Incorporante**”) e il Consiglio di Amministrazione di **Alto Vicentino Servizi S.p.A.** (nel prosieguo, “**AVS**” o la “**Società Incorporanda**”; congiuntamente con AVI, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”), procedono alla redazione del presente progetto di fusione (di seguito il “**Progetto di Fusione**”).

L'operazione di fusione per incorporazione (più semplicemente, la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”) si colloca all'interno di un percorso di razionalizzazione coerente con gli indirizzi della normativa di settore, che promuove le aggregazioni tra soggetti gestori del servizio idrico integrato all'interno del medesimo Ambito Territoriale Ottimale (“**ATO**”); nel caso di specie, l'Operazione porterà alla creazione di un soggetto che per dimensioni e numerosità dell'utenza servita potrà partecipare attivamente alle dinamiche competitive future, potendosi proporre come interlocutore di riferimento nell'ambito del processo di integrazione verso la “gestione unica” del sistema idrico integrato che si dovrà realizzare nel prossimo futuro all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione (in cui attualmente operano altri operatori oltre ad AVI e AVS).

L'aggregazione attuata tramite la Fusione consentirà il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi:

- consolidamento delle esperienze e del *know how* tecnico-gestionale delle società, prodromico al mantenimento e miglioramento del livello qualitativo dei servizi erogati sui territori di riferimento, principalmente in termini di: i) gamma di servizi erogati all'utenza; ii) capillarità dei presidi territoriali tecnici e all'utenza; iii) attenzione alla qualità dei servizi;
- conservazione della “matrice territoriale” che contraddistingue entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, con il mantenimento di un significativo presidio sul territorio e di uno stretto legame con i cittadini e con gli enti pubblici territoriali soci che oggi caratterizza le due Società;
- assunzione delle decisioni dei soci in seno all'Assemblea di coordinamento, dove il peso di ciascuno di essi sarà determinato dal numero di abitanti e non dalle quote azionarie;
- rafforzamento delle strutture industriali e patrimoniali esistenti e conseguente incremento dell'efficienza e dell'efficacia della Società risultante dalla Fusione; i principali driver di riduzione dei costi sono individuabili nella gestione dei turnover, nella razionalizzazione dei costi di struttura e di funzioni non più duplicate e di una unica nuova sede direzionale;
- massimizzazione della gestione complessiva dei servizi con la conseguente ottimizzazione dei costi e razionalizzazione nella gestione delle risorse organizzative e produttive (ad esempio: possibilità di allocare le risorse ai diversi progetti in maniera efficiente, valorizzando al massimo l'esperienza e la competenza dei singoli, che potranno avere maggiori opportunità di sviluppare le proprie competenze

specifiche su uno spettro di progetti più ampio rispetto a quello offerto dalle singole società di provenienza; il tutto a beneficio della Società risultante dalla Fusione), che potrà portare allo sviluppo di importanti sinergie e rendere possibile l'erogazione di servizi aggiuntivi;

- raggiungimento di sinergie significative che permetteranno di mantenere il piano di investimenti già previsto per entrambe le Società con un andamento delle tariffe di sostanziale stabilità e convergenza dal 2019;
- governo del processo di convergenza delle tariffe in seno all'Ambito Territoriale Ottimale,
- omogeneizzazione degli investimenti pro-capite;
- mantenimento della centralità del rapporto con l'utenza, che nel tempo potrà beneficiare dei predetti servizi aggiuntivi e dei vantaggi che potranno derivare dalle economie di scala e dagli effetti sinergici indotti a livello di investimenti nei territori e qualità dell'offerta; il tutto senza prevedere un ridimensionamento degli sportelli territoriali e dei presidi operativi che possa intaccare gli attuali livelli di servizio;
- possibilità di chiedere il prolungamento delle vigenti concessioni, con conseguente miglioramento dell'accesso al credito da parte del gestore (ovvero, di accensione di finanziamenti a medio-lungo termine) e conseguente miglioramento dei profili di fattibilità e sostenibilità dei piani di investimento di lungo periodo, con beneficio diretto sui territori di riferimento;
- razionalizzazione della *governance* e delle strutture dirigenziali ed operative, garantendo comunque il controllo analogo congiunto da parte degli enti soci sulla società risultante dalla Fusione, in coerenza con gli obiettivi volti al mantenimento del controllo pubblico della gestione del servizio (in linea con gli esiti referendari).

La Fusione verrà deliberata sulla base di situazioni patrimoniali delle Società Partecipanti alla Fusione riferite alla data del 31 dicembre 2016 e, segnatamente, dei rispettivi bilanci relativi all'esercizio 2016, redatti ed approvati anche ai sensi dell'art. 2501-*quater* del cod. civ. dai rispettivi organi societari competenti.

La Società Incorporante dovrà, inoltre, deliberare un aumento del capitale sociale a servizio della Fusione, mediante emissione di nuove azioni da assegnarsi ai soci della Società Incorporanda sulla base del rapporto di concambio di seguito indicato.

Per tutto quanto sopra esposto la Fusione della Società Incorporanda dovrà essere interamente attuata contestualmente in unico atto non essendo consentita un'esecuzione parziale.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante:

Acque Vicentine S.p.A., con sede legale in Viale dell'Industria 23, cap 36100, Vicenza, capitale sociale Euro 5.845.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03196760247, n. R.E.A. VI – 306449, PEC: acquevicentine@legalmail.it

Società Incorporanda:

Alto Vicentino Servizi S.p.A., con sede legale in Via San Giovanni Bosco n. 77/B, cap 36016, Thiene (VI), capitale sociale Euro 2.167.227 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 03043550247, n. R.E.A. VI – 294457, PEC: avsspa@legalmail.it

2. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE

In occasione della Fusione, allo Statuto della Società Incorporante saranno apportate sostanziali modifiche. Pertanto, viene accluso al presente Progetto di Fusione il nuovo Statuto della Società Incorporante (**Allegato A**), nonché lo statuto vigente della Società Incorporante (**Allegato B**).

Le società AVI e AVS, a seguito di emissione, nel luglio 2014, di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati (segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), risultano essere società quotate secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p) del decreto citato; conseguentemente anche la società risultante dalla Fusione dovrà allo stesso modo considerarsi società quotata ai sensi del decreto citato.

Il nuovo Statuto della società risultante dalla Fusione è stato pertanto redatto tenendo conto degli obblighi specifici previsti dalla normativa di riferimento per le società considerate quotate ai sensi della definizione dell'art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 175/2016 e degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa di settore (regolamento del segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana).

3. RAPPORTO DI CONCAMBIO

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* di comprovata professionalità.

Il rapporto di concambio a servizio dell'operazione di Fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A. è stato calcolato in termini di:

numero di azioni di Alto Vicentino Servizi S.p.A. per ogni azione di Acque Vicentine S.p.A.

applicando la seguente formula di calcolo:

$$\begin{array}{lcl} \text{Rapporto di Concambio} & = & \frac{\text{Peso \% riconosciuto ad AVS}}{\text{Peso \% riconosciuto ad AVI}} \times \frac{\text{Numero di azioni ordinarie AVI}}{\text{Numero di azioni ordinarie AVS}} \\ & & \\ & & \text{da cui, in cifre:} \\ & & \\ & & \frac{0,0498}{\frac{48\%}{52\%}} \times \frac{116.900}{2.167.227} \end{array}$$

ovvero, n. 1 azione di Acque Vicentine S.p.A. ogni 20,08 azioni di Alto Vicentino Servizi S.p.A. (1/0,0498).

I Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di concambio azionario a servizio dell'operazione di Fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A. (il **"Rapporto di Concambio"**) nella seguente misura:

— n.1 azioni ordinarie della Società Incorporante di nominali Euro 50,00 per ogni n. 20,08 azioni ordinarie della Società Incorporanda. Non è previsto alcun conguaglio in denaro a favore dei soci delle Società Incorporanda anche a seguito di arrotondamenti.

A tal fine, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per complessivi Euro 5.396.400,00, mediante emissione di n. 107.928 azioni del valore nominale unitario di Euro 50,00, da assegnare agli azionisti della Società Incorporanda.

Si dà atto che la Società Incorporanda non possiede azioni della Società Incorporante, né la Società Incorporante possiede azioni della Società Incorporanda. Si dà atto che né la Società Incorporanda né la Società Incorporante possiedono azioni proprie.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

In conseguenza del perfezionamento della Fusione, tutte le azioni ordinarie della Società Incorporata verranno annullate e concambiate con le azioni ordinarie della Società Incorporante, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione.

A tal fine, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per complessivi Euro 5.396.400,00, mediante emissione di n. 107.928 azioni del valore nominale unitario di Euro 50,00, da assegnare agli azionisti della Società Incorporanda.

I soci della società risultante dalla Fusione inizieranno a percepire gli utili sulle azioni a partire dal primo gennaio dell'anno nel quale la fusione sarà efficace.

5. DATA DI EFFETTO CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE

Per effetto della Fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-*bis* del cod. civ., i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti delle stesse, anche processuali, anteriori alla Fusione.

Ai soli fini contabili di cui all'art. 2501-*ter*, n. 6), del cod. civ e ai fini fiscali ai sensi dell'art. 172 TUIR, comma 9, gli effetti della Fusione decorreranno dal primo gennaio dell'anno nel quale la fusione sarà efficace.

6. DATA DI EFFICACIA GIURIDICA DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del cod. civ., la Fusione avrà efficacia giuridica quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ., ovvero dal successivo termine che sarà fissato in sede di atto di fusione.

Da tale data pertanto, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 1, del cod. civ., la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici della Società Incorporanda e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali della Società Incorporanda.

Dalla medesima data di efficacia giuridica della Fusione diverrà altresì efficace il nuovo Statuto sociale di cui all'Allegato A, con le connesse modifiche organizzative, nonché con il mutamento della denominazione sociale della Società Incorporante, che prenderà la denominazione di Nuove Acque S.p.A. e manterrà inalterata la propria forma giuridica di società per azioni aumentando nel contempo il capitale sociale alla pari per nominali Euro 5.396.400,00 per far fronte al precisato rapporto di concambio.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.

Non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di soci e/o possessori di titoli diversi dalle azioni.

8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

In coincidenza della prospettata Fusione o a seguito della stessa, non è previsto alcun vantaggio a favore degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione.

9. DEPOSITI E PUBBLICAZIONI DI DOCUMENTI

Il Progetto di Fusione verrà depositato per iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza, ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, comma 3, del cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2501-*septies* del cod. civ., sono inoltre depositati nei termini di legge presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione i seguenti documenti:

- a) il presente Progetto di Fusione con i relativi allegati A e B;
- b) le situazioni patrimoniali riferite alla data del 31 dicembre 2016 delle Società Partecipanti alla Fusione ex art. 2501-*quater* del cod. civ. (segnatamente, i rispettivi bilanci relativi all'esercizio 2016 già approvati dai rispettivi organi societari competenti);
- c) le relazioni degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del cod. civ.;

- d) la relazione degli esperti sul concambio di cui all'art. 2501-*sexies* del cod. civ..
- e) i bilanci degli ultimi tre esercizi sia della Società Incorporante che della Società Incorporanda con le relative relazioni;

Ogni altra documentazione prevista dalla legge sarà depositata.

Elenco degli allegati:

Allegato A Nuovo Statuto della società “Nuove Acque S.p.A.”

Allegato B Vigente Statuto della società “Acque Vicentine S.p.A.”

Vicenza, il 23.06.2017.

ACQUE VICENTINE SPA

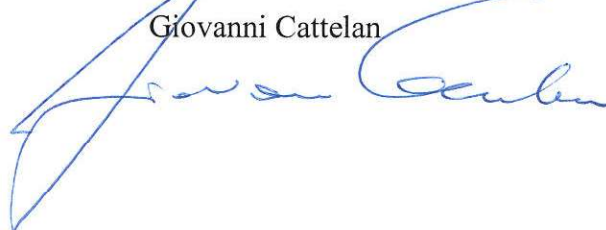
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Angelo Guzzo


Thiene, il 23.06.2017

ALTO VICENTINO SERVIZI SPA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Cattelan


ALLEGATO A

SCHEMA

STATUTO

DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

Articolo 1 – Denominazione e natura

1.1 E' costituita una società per azioni sotto la seguente denominazione:

"Nuove Acque S.p.A."

1.2 Stante la natura a totale capitale pubblico della società, possono essere soci gli enti pubblici locali individuati all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Articolo 2 – Sede e sedi secondarie

2.1 La società ha sede nel Comune di Vicenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

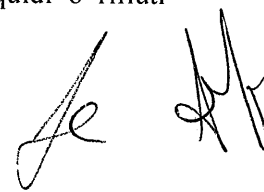
2.2 In rapporto alle esigenze territoriali, potranno essere istituite e/o sopprese sedi secondarie ed unità locali, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanza, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge.

3.2 La società ha per oggetto:

- la gestione del Servizio Idrico Integrato così come definito dalle normative vigenti;
- la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche;
- la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;
- la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la captazione, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua ad usi potabili e non potabili,
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti di fognatura, nonché di impianti per il trattamento e la depurazione di acque reflue e/o meteoriche, per la raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi o rifiuti comunque trattabili negli impianti di depurazione;



- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, di ogni attività economica sopra non espressamente elencata, ma comunque complementare e connessa alle medesime, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi:

- lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge;
- la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nei settori in cui opera la società;
- la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione e vendita di energia nelle sue varie forme;
- la prestazione di servizi di gestione amministrativa, contabile, operativa, commerciale e di sportello clienti;
- la partecipazione a concorsi, ad aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso in attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante forme associative.

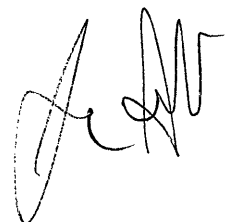
3.3. La società potrà svolgere tutte le attività di cui all'oggetto sociale anche tramite soggetti terzi, nei limiti di legge, e comunque salva in tale ipotesi la preventiva approvazione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale tra gli Enti Locali Soci nonché - qualora dette attività integrino servizi pubblici di titolarità degli Enti Locali soci - dello stesso Ente titolare del servizio

3.4 La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

3.5 La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

3.6 In ogni caso, la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Articolo 4 - Durata



4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 La durata può essere prorogata, ovvero la società sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5 – Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 11.241.400,00 (Euro undicimilioniduecentoquarantunomilaquattrocento virgola zero zero) suddiviso in n. 224.828 (duecentoventiquattroottocentoventotto) azioni del valore nominale di Euro 50,00 (Euro cinquanta virgola zero zero) cadauna.

5.2 La quota del capitale pubblico in mano ad enti pubblici locali non potrà in ogni caso essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

Articolo 6 – Aumento e riduzione di capitale

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle condizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo e dell'art. 9 (nove) del presente statuto.

6.2 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

6.3 In caso di delibera di aumento del capitale sociale, ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c.

6.4 Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento di capitale e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

6.5 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 7 – Versamenti e finanziamenti soci

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, a sensi delle vigenti disposizioni

di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Articolo 8 – Azioni

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

8.2 A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.3 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

8.4 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

8.5 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenerne estratti a proprie spese.

Articolo 9 – Trasferimento di azioni

9.1 Il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle, con preferenza rispetto ai terzi, con le modalità e secondo quanto stabilito dal successivo paragrafo 9.3.

9.2 Il trasferimento delle azioni (per atto tra vivi) può avvenire esclusivamente a favore di soggetti di cui al paragrafo 1.2 del presente statuto e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.2 del presente statuto.

9.3 Il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà sempre a mezzo lettera raccomandata l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni,

dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

- b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le azioni offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti) della data fissata per il trasferimento;
- c) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute;
- d) se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- e) qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- f) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- g) qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- h) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

- i) il diritto di prelazione spetta ai soci anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione di cui al precedente paragrafo 6.3;
- j) la cessione delle azioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

9.4 Resta inteso che l'efficacia, nei confronti della società, dei trasferimenti delle azioni e dei diritti d'opzione è comunque subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo delle condizioni previste dal paragrafo 9.2 del presente statuto ovvero, che il trasferimento non faccia venire meno la partecipazione pubblica totalitaria e la qualità del nuovo socio nella qualificazione di cui al precedente paragrafo 1.2 del presente statuto.

9.5 In caso di trasferimento di azioni o di diritti d'opzione in violazione delle condizioni di cui al presente articolo, l'acquirente non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti patrimoniali e amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Articolo 10 - Partecipazione pubblica totalitaria

10.1 Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, dai soggetti indicati nel precedente articolo 1.2 del presente statuto, i quali dovranno esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

10.2 Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli anzi citati.

10.3 La condizione di cui al precedente paragrafo 10.1 dovrà essere rispettata anche nel caso di emissioni azionarie od obbligazioni convertibili.

Articolo 11 – Recesso del Socio

11.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

11.2 Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

11.3 Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

11.4 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente paragrafi 11.1 e 11.2 dovrà essere comunicata all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 12. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 c.c. e seguenti.

Articolo 12 – Liquidazione della partecipazione

12.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'organo amministrativo sentiti gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

12.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente paragrafo 12.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

12.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-quater c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 13 - Obbligazioni

13.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo e l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

13.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni.

13.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII, capo V, del Libro V, c.c..

Articolo 14 - Strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni

14.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c.

14.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

14.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per una somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

14.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

14.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII, capo V, Libro V, c.c..

14.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI, Capo V del c.c.

ORGANI SOCIALI

Articolo 15 – Organi sociali

15.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo



c) il collegio sindacale.

ASSEMBLEA

Articolo 16 – Convocazione

16.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

16.2 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dall'organo amministrativo; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo del territorio italiano.

16.3 L'assemblea, ai sensi dell'art.2366, 3 comma, c.c., viene convocata con avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà essere effettuata con lettera raccomandata fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili.

16.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

16.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

16.6 Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 16.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 17 – Presidenza

17.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente, ove nominato, o da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2 L'assemblea nomina un segretario verbalizzante anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio.

17.3 Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta con l'aiuto del segretario verbalizzante l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 18 - Partecipazione



18.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

18.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c.

18.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Articolo 19 – Diritto al voto

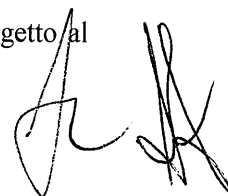
Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi del precedente paragrafo 8.3, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato.

Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Articolo 20 – Materie riservate all'assemblea ordinaria e straordinaria

20.1 L'assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ha competenza per le materie ad essa riservate per legge, e segnatamente:

- a) approva il bilancio, la destinazione degli utili;
- b) determina il numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti di cui al successivo art. 23.1;
- c) nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 27, determina il loro compenso;
- d) nomina e revoca i componenti del collegio sindacale, il presidente dello stesso, il soggetto al



quale è demandata la revisione contabile e determina il loro compenso;

- e) nomina e revoca il revisore legale dei conti o la società di revisione legale, su proposta motivata del collegio sindacale, e ne determina il relativo compenso;
- f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

20.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

20.3 L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) modifiche dello statuto;
- b) nomina sostituzione e poteri dei liquidatori;
- c) ogni altra materia espressamente attribuita, dalla legge e/o dal presente Statuto, alla sua competenza.

Articolo 21 - Autorizzazioni dell'assemblea agli atti dell'organo amministrativo

21.1 I seguenti atti dell'organo amministrativo, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria quale presupposto essenziale dell'affidamento *in-house*, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a) approvazione del piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e le relative modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- b) affitti e cessioni di rami d'azienda;
- c) cessioni e acquisti di immobili per un importo superiore a €1 milione;
- d) locazione di immobili per un importo superiore a € 200.000.
- e) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

21.2 L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo secondo quanto previsto dal precedente articolo 16.

21.3 Ciascun ente locale socio, ove ritenga che l'organo amministrativo non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto o l'attività in conformità all'autorizzazione concessa, può richiedere, ai sensi dell'art. 2367 c.c. l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

21.4 L'esecuzione degli atti di cui al precedente paragrafo 21.1 senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Articolo 22 – Deliberazioni e verbalizzazione

22.1 L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

22.2 L'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

22.3 Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

22.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

22.5 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

22.6 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

22.7 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

22.8 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

22.9 Le modalità e i termini di impugnazione delle delibere dell'assemblea sono previsti dalla legge; in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 2377 3° (terzo) comma c.c., il diritto di impugnativa viene attribuito a ciascun socio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 23 – Composizione e durata

23.1 La società è amministrata, a scelta dell'assemblea ordinaria, alternativamente:

- a. da un Amministratore Unico;



- b. da un consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea dei Soci, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, incluso il Presidente.

23.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

23.3 Gli amministratori debbono essere scelti tra persone in possesso di una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti e aziende pubbliche o private.

23.4 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

23.5 La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto della normativa applicabile sull'equilibrio di genere”.

23.6 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

La dolosa o negligente violazione da parte degli amministratori di quanto previsto nel bilancio previsionale, nel piano degli investimenti, nei piani strategici industriali e finanziari, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori.

23.7 E' ammessa la rieleggibilità.

23.8 Se, per qualsiasi causa, viene a cessare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; il collegio sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

23.9 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c.

Articolo 24 – Convocazione

24.1 In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, questo:

- a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) con attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima;

b) nell'avviso di convocazione vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) il consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

24.2 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci e viene nominato un Segretario verbalizzante.

24.3 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

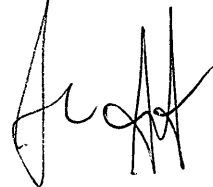
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

24.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

24.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 25 – Poteri dell'organo amministrativo e deleghe

25.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, delibera secondo gli indirizzi dell'assemblea dei soci e, ove previsto ai sensi del precedente articolo 21, conformemente alle autorizzazioni dell'assemblea dei soci; ha competenza sulle materie che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea dei soci.



25.2 Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vicepresidente, all'unico scopo di individuare un sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento.

25.3 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi consiglieri; si applica in tal caso l'art. 2381 c.c..

25.4 L'organo amministrativo può inoltre nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 26 – Rappresentanza

26.1 La rappresentanza della società, di fronte a terzi ed anche in giudizio, spetterà all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle loro deleghe.

26.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 27- Compenso degli amministratori

27.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso determinato dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera dell'assemblea ordinaria.

27.2 L'assemblea dei soci può anche determinare l'ammontare complessivo del compenso ai sensi del precedente art. 20.1, che sarà poi suddiviso tra gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dal consiglio di amministrazione.

27.3 È vietata la corresponsione agli amministratori di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, così come la corresponsione di trattamenti di fine mandato.

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 28 - Collegio sindacale

28.1 Il collegio sindacale è formato da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.

28.2 Il collegio resta in carica tre esercizi finanziari e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun membro del collegio è rieleggibile.

28.3 Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei sindaci, nonché il funzionamento del collegio sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

28.4 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

28.5 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

28.6 E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Articolo 29 - Revisione legale dei conti

29.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

29.2 L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

29.3 Ove ne ricorrano i presupposti di legge, è data facoltà all'assemblea ordinaria dei soci di attribuire lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti al collegio sindacale; in tal caso tutti i membri del collegio sindacale dovranno essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti istituito presso apposito Ministero.

AFFIDAMENTO IN HOUSE

Articolo 30 - Strumenti programmatici e diritti di controllo

30.1 Le modalità di indirizzo, programmazione, vigilanza e il controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci sono disciplinate nel presente statuto e in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000.

30.2 In particolare, al fine dell'esercizio del controllo analogo, è istituita l'assemblea di Coordinamento Intercomunale, cui partecipa la totalità degli enti soci, la quale è tenuta alla preventiva approvazione, secondo le modalità previste dalla convenzione conclusa tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, delle delibere indicate di seguito relative a:

- i. approvazione del bilancio di esercizio della società e distribuzioni di utili;
- ii. approvazione del piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- iii. nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione, collegio sindacale e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso;
- iv. istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze;



- v. proroga o anticipato scioglimento della società e la nomina/revoca dei liquidatori;
- vi. aumento o riduzione del capitale sociale;
- vii. trasferimento in tutto o in parte a qualunque titolo (anche gratuito) di azioni ad altri enti locali, anche se soci, ovvero di diritti di opzione sulle azioni;
- viii. affitti e cessioni di rami d'azienda
- ix. emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;
- x. modifiche statutarie;
- xi. operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione della società;
- xii. cessioni e acquisti di immobili per un importo superiore a €1 milione;
- xiii. locazione di immobili per un importo superiore a €200.000.
- xiv. mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

30.2 Viene inoltre istituita all'interno dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale una Commissione Territoriale incaricata di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.

30.3 Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali soci del controllo di cui al comma precedente, l'organo amministrativo è tenuto:

- a) ad inviare, senza ritardo, al fine della relativa approvazione, all'assemblea di Coordinamento Intercomunale:
 - il progetto di bilancio di esercizio e le relazioni al bilancio di esercizio di cui all'art. 2429 c.c e all'art.14 D.Lgs. 39/2010,
 - piano industriale annuale e pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e le relative modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
- b) ad inviare, senza ritardo, su richiesta della stessa, gli ulteriori atti richiesti dalla Commissione Territoriale al fine della verifica dello stato di attuazione degli atti di programmazione approvati dalla società e dall'assemblea di Coordinamento Intercomunale.

30.4 La trasmissione di tutti gli atti di cui sopra avviene al fine di consentire agli enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società.

30.5 Almeno una volta l'anno l'organo amministrativo esporrà apposita relazione davanti all'assemblea

di Coordinamento Intercomunale avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa.

30.6 A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è, inoltre, consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nel corso delle assemblee sia al di fuori di esse, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

30.7 La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nell'oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali soci ovvero, nell'ipotesi di Autorità preposte, dalle normative di settore, alla organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società, mediante convenzioni stipulate tra la società e le predette Autorità.

30.8 L'organo amministrativo e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l'organo amministrativo può anche convocare l'assemblea della società al fine di sottoporre all'approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

30.9 La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle notizie inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti.

30.10 È attribuito a ciascun Comune Socio un potere di veto, che deve essere adeguatamente motivato, sulle deliberazioni - assunte dal consiglio di amministrazione, dagli organi delegati e dall'assemblea dei soci - ove inerenti allo svolgimento di servizi non oggetto del servizio idrico integrato e che abbiano rilevanza esclusivamente sul territorio del suddetto Comune Socio.

Articolo 31 – Convenzione di gestione per i servizi affidati dalle autorità preposte in base alle normative di settore.

31.1 La gestione dei servizi affidati alla società dalle Autorità preposte in base alle singole normative di settore, viene disciplinata mediante apposita convenzione stipulata dalla società con le predette Autorità ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 152/2006.

31.2 Le Autorità di settore restano titolari di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla società.

Articolo 32- Controllo da parte di autorità preposte sulla base delle singole normative di settore

32.1 Restano ferme le competenze inderogabili che le disposizioni di legge, statale o regionale vigenti,

conferiscono in capo alle Autorità preposte, dalle singole discipline di settore, per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 33 – Bilancio

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

33.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge e di statuto.

33.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 34 - Utili

34.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

34.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

34.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 - Scioglimento

35.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 22.2.

35.2 Nel caso di cui al precedente paragrafo 35.1, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dal precedente paragrafo 22.2, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

35.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente paragrafo 22.2. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.

35.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativo e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

35.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII, Libro V, c.c..

Articolo 36 - Clausola compromissoria

36.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio nel cui ambito ha sede la società il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.

36.2 Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c.

36.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente articolo 11.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37 - Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.



**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

di

ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.

in

ACQUE VICENTINE S.P.A.

(redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile)

Allegato C

Quote di partecipazione dei Soci al capitale della Società risultante dalla Fusione

Comune	Azioni e quote in Acque Vicentine SpA		Azioni e quote in Nuove Acque SpA		Nuove Acque SpA
	<i>Num. azioni</i>	<i>Quota</i>	<i>Num. azioni</i>	<i>Quota</i>	<i>Valore azionario</i>
Vicenza	68.022	58,188%	68.022	30,255%	€ 3.401.100,00
Dueville	5.520	4,722%	5.520	2,455%	€ 276.000,00
Altavilla	4.261	3,645%	4.261	1,895%	€ 213.050,00
Caldogno	3.481	2,978%	3.481	1,548%	€ 174.050,00
Creazzo	3.318	2,838%	3.318	1,476%	€ 165.900,00
Sandrigio	3.267	2,795%	3.267	1,453%	€ 163.350,00
Arcugnano	3.047	2,607%	3.047	1,355%	€ 152.350,00
Noventa Vicentina	2.869	2,454%	2.869	1,276%	€ 143.450,00
Costabissara	2.478	2,120%	2.478	1,102%	€ 123.900,00
Sovizzo	1.973	1,688%	1.973	0,878%	€ 98.650,00
Longare	1.894	1,620%	1.894	0,842%	€ 94.700,00
Montecchio Precalcino	1.823	1,559%	1.823	0,811%	€ 91.150,00
Camisano Vicentino	1.523	1,303%	1.523	0,677%	€ 76.150,00
Barbarano Vicentino	1.513	1,294%	1.513	0,673%	€ 75.650,00
Monticello Conte Otto	1.419	1,214%	1.419	0,631%	€ 70.950,00
Torri di Quartesolo	1.374	1,175%	1.374	0,611%	€ 68.700,00
Grumolo delle Abbadesse	1.250	1,069%	1.250	0,556%	€ 62.500,00
Nanto	1.075	0,920%	1.075	0,478%	€ 53.750,00
Sossano	1.023	0,875%	1.023	0,455%	€ 51.150,00
Bressanvido	959	0,820%	959	0,427%	€ 47.950,00
Castegnero	847	0,725%	847	0,377%	€ 42.350,00
Monteviale	690	0,590%	690	0,307%	€ 34.500,00
Villaga	684	0,585%	684	0,304%	€ 34.200,00
Mossano	595	0,509%	595	0,265%	€ 29.750,00
Albettone	589	0,504%	589	0,262%	€ 29.450,00
Quinto Vicentino	450	0,385%	450	0,200%	€ 22.500,00
Gambugliano	319	0,273%	319	0,142%	€ 15.950,00
Bolzano Vicentino	313	0,268%	313	0,139%	€ 15.650,00
Montegaldella	163	0,139%	163	0,072%	€ 8.150,00
Grisignano di Zocco	92	0,079%	92	0,041%	€ 4.600,00
Montegalda	69	0,059%	69	0,031%	€ 3.450,00
Totale	116.900	100,00%	116.900	52,00%	€ 5.845.000,00

Comune	Azioni e quote in Alto Vicentino Servizi SpA		Azioni e quote in Nuove Acque SpA		Valore Azionario in Nuove Acque SpA
	<i>Num. azioni</i>	<i>Quota</i>	<i>Num. azioni</i>	<i>Quota</i>	<i>Valore azionario</i>
Schio	339.208	15,652%	16.892	7,513%	€ 844.600,00
Valdagno	242.500	11,189%	12.077	5,372%	€ 603.850,00
Thiene	188.216	8,685%	9.373	4,169%	€ 468.650,00
Malo	112.568	5,194%	5.606	2,493%	€ 280.300,00
Cornedo	97.452	4,497%	4.853	2,159%	€ 242.650,00
Marano Vicentino	81.224	3,748%	4.045	1,799%	€ 202.250,00
Isola Vicentina	72.536	3,347%	3.612	1,607%	€ 180.600,00
Breganze	71.704	3,309%	3.571	1,588%	€ 178.550,00
Trissino	71.380	3,294%	3.555	1,581%	€ 177.750,00
Piovene Rocchette	70.456	3,251%	3.509	1,561%	€ 175.450,00
Recoaro Terme	65.940	3,043%	3.284	1,461%	€ 164.200,00
Zugliano	55.900	2,579%	2.784	1,238%	€ 139.200,00
Zanè	55.440	2,558%	2.761	1,228%	€ 138.050,00
Torrebelvicino	50.268	2,319%	2.503	1,113%	€ 125.150,00
Castelgomberto	50.260	2,319%	2.503	1,113%	€ 125.150,00
Villaverla	49.400	2,279%	2.460	1,094%	€ 123.000,00
Santorso	48.340	2,231%	2.407	1,071%	€ 120.350,00
Sarcedo	46.280	2,135%	2.305	1,025%	€ 115.250,00
Fara Vicentino	34.796	1,606%	1.733	0,771%	€ 86.650,00
Lugo di Vicenza	33.116	1,528%	1.649	0,733%	€ 82.450,00
Valli del Pasubio	32.160	1,484%	1.602	0,713%	€ 80.100,00
San Vito di Leguzzano	31.352	1,447%	1.561	0,694%	€ 78.050,00
Cogollo del Cengio	30.552	1,410%	1.521	0,677%	€ 76.050,00
Arsiero	30.400	1,403%	1.514	0,673%	€ 75.700,00
Carrè	30.060	1,387%	1.497	0,666%	€ 74.850,00
Brogliano	27.136	1,252%	1.351	0,601%	€ 67.550,00
Monte di Malo	25.092	1,158%	1.250	0,556%	€ 62.500,00
Caltrano	23.336	1,077%	1.162	0,517%	€ 58.100,00
Chiuppano	23.256	1,073%	1.158	0,515%	€ 57.900,00
Velo d'Astico	21.052	0,971%	1.048	0,466%	€ 52.400,00
Valdastico	13.312	0,614%	663	0,295%	€ 33.150,00
Calvene	11.584	0,535%	577	0,257%	€ 28.850,00
Salcedo	9.208	0,425%	459	0,204%	€ 22.950,00
Pedemonte	7.288	0,336%	363	0,161%	€ 18.150,00
Posina	6.456	0,298%	322	0,143%	€ 16.100,00
Tonezza del Cimone	5.568	0,257%	277	0,123%	€ 13.850,00
Lastebasse	2.144	0,099%	107	0,048%	€ 5.350,00
Laghi	287	0,013%	14	0,006%	€ 700,00
Totale	2.167.227	100,00%	107.928	48,00%	€ 5.396.400,00

